



[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

OSSERVATORIO DI DIRITTO BANCARIO

## In consultazione le nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di gruppo bancario

Marcello Priori, Dottore Commercialista, Studio CPAssociati, Romina Guglielmetti, Studio Legale Guglielmetti

La Banca d'Italia ha pubblicato nei giorni scorsi, *a fini di consultazione*, uno schema delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario, al fine di recepire le novità introdotte dalle Direttive 2013/36/UE (CRD4) e 2011/89/UE (FIDCOD1) e tenendo conto dei *Core Principles for Effective Banking Supervision* del Comitato di Basilea.

Le principali novità proposte riguardano:

i) **l'estensione dell'attività di vigilanza anche alle "società di partecipazione finanziaria miste" ("SPFM")**, ovverosia che detengono partecipazioni sia nel settore bancario sia nel settore assicurativo, ora soggette esclusivamente alla vigilanza supplementare in qualità di società al vertice di un conglomerato finanziario (come definito nel D.Lgs. 142/2005) e non anche alla vigilanza consolidata bancaria.

Conseguentemente, un conglomerato finanziario potrebbe assumere la qualifica di capogruppo di una SPFM e vengono rivisti i criteri per determinare la condizione di "rilevanza determinante" tra le società del gruppo a seconda della loro attività (bancaria, finanziaria e strumentale), tenendo conto anche delle società partecipate, nonostante queste non possano essere incluse nel perimetro del gruppo bancario (che include ai sensi del TUB soltanto la capogruppo e le sue controllate).

ii) **il rafforzamento della disciplina in relazione agli standard internazionali di supervisione**, con riferimento alle acquisizioni di partecipazioni che determinano variazioni della composizione del gruppo.

Per le acquisizioni di partecipazioni di controllo in banche, società finanziarie (ivi incluse le imprese di assicurazione) e in società strumentali di ammontare inferiore al 10% del patrimonio di vigilanza, viene proposta:

a) l'estensione del termine per la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia<sup>[1]</sup> dagli attuali 30 giorni anteriori al perfezionamento dell'operazione a **90 giorni**;

b) la possibilità da parte della Banca d'Italia “*di negare l'autorizzazione oppure condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento, anche successivo all'acquisto, la dismissione della partecipazione qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione*” [2].

iii) **l'adeguamento della disciplina in relazione all'evoluzione dei principi contabili in materia di consolidamento:** per effetto delle modifiche introdotte a far data dal 1 gennaio 2014 allo IAS 10, il principio di consolidamento verrebbe ricondotto al solo controllo, con la conseguente esclusione dal perimetro, ad esempio, di società veicolo di cartolarizzazione o di altre entità operanti nell'interesse del gruppo bancario[3].

Per evitare fenomeni di *shadow banking* e per mantenere integro l'ambito della vigilanza prudenziale viene precisato nelle disposizioni del gruppo bancario che nella nozione di controllo[4] è incluso anche - e indipendentemente dal trattamento contabile - l'ipotesi in cui una società abbia in essere rapporti finanziari o organizzativi con il gruppo bancario “*tali da determinare, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo*”.

La consultazione sulle novità sopra esposte si concluderà il prossimo 20 novembre. Osservazioni e commenti possono essere trasmessi alla Banca d'Italia all'indirizzo [npv@pec.bancaditalia.it](mailto:npv@pec.bancaditalia.it), tenendo però conto che, trattandosi di adeguamenti a norme comunitarie, i margini di intervento sono limitati.

[1] Sono soggette ad autorizzazione anche le acquisizioni di valore inferiore al 10% del patrimonio di vigilanza se vengono effettuate fuori dall'UE/G10. Cfr. Circolare 263, Titolo V, Capitolo 4, Sezione V.

[2] Il contrasto con la sana e prudente gestione viene valutato dalla Banca d'Italia “*avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico – ovvero qualora la Banca d'Italia rilevi l'esistenza di ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata, ivi inclusa l'effettiva applicabilità delle misure correttive*”. La Banca d'Italia individuerà al proprio interno l'unità organizzativa responsabile del procedimento di divieto dell'autorizzazione o di obbligo di dismissione.

[3] C.d. veicoli autopilot (ad esempio, le SPE).

[4] La nozione di controllo alla quale si fa riferimento è quella di cui all'art. 23 del TUB, a fini prudenziali.